



Gruppo Archeologico “Noukria” Nocera Umbra

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA



- 1.1 E' costituita con sede in Nocera Umbra, Via Collecchie 22/A, l'Associazione denominata “Gruppo Archeologico “Noukria” Nocera Umbra” quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- 1.2 L'Associazione aderisce all'Associazione dei Gruppi Archeologici d'Italia e si impegna ad adeguarsi e a rispettare i principi informatori dello Statuto dei Gruppi Archeologici d'Italia.
- 1.3 L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nello Statuto.
- 1.4 Lo stemma dell'associazione riportato all'art. 18 è parte integrante dello statuto stesso.

ART. 2

SCOPI

- 2.1 L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte.
- 2.2. L'Associazione persegue i propri scopi in collaborazione con le autorità pubbliche e amministrative preposte e, ove necessario, con le strutture della Protezione Civile avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.
- 2.3 Quanto indicato nel precedente comma e nel successivo articolo sarà attuato nei limiti e nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

ATTIVITA'

- 3.1 Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione si propone di:
 - a) sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
 - b) stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione dei norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
 - c) collaborare con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;
 - d) promuovere gli scopi e l'attività statutaria anche all'estero, previ accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;
 - e) assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;

- f) gestire attività e strutture storiche, culturali, archeologiche e architettoniche e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- g) partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- h) favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
- i) favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
- j) promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.

ART. 4

I SOCI

- 4.1 Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione l'aspirante socio si obbliga a versare la quota associativa comprensiva del contributo di iscrizione, a rispettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento della Associazione e ad impegnarsi per l'attuazione dei programmi statuari. Con la sottoscrizione della domanda di adesione, gli aspiranti Soci dichiarano altresì di rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia. Per i minorenni, la domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- 4.2 I Soci si dividono in tre categorie: Ordinari, Familiari e Studenti. Per Soci Familiari s'intendono i conviventi con un Socio Ordinario; per Soci Studenti si intendono coloro che, oltre a seguire un percorso formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno d'età. La distinzione tra le varie categorie attiene esclusivamente alla diversa quantificazione della quota associativa. Infatti: i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento per intero della quota sociale; i Soci Familiari e Studenti possono essere agevolati economicamente con una riduzione della quota sociale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Familiare è alternativa a quella di Socio Studente.
- 4.3 L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della richiesta di iscrizione, salvo delibera di diniego del Consiglio Direttivo che potrà intervenire anche successivamente. L'efficacia della iscrizione è in ogni caso subordinata al versamento della quota sociale.
- 4.4 L'adesione all'Associazione ha durata annuale e scade al termine dell'anno solare indipendentemente dalla data di accettazione della richiesta di adesione. E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla Associazione.
- 4.5 La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della adesione entro l'anno solare;
 - c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento del Socio in contrasto con i principi dello Statuto o della legislazione vigente.

ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 5.1 I Soci hanno il diritto di:
- a. partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, esercitare il diritto di voto e rivestire cariche sociali;
 - b. partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Associazione;
 - c. ricevere la tessera sociale, copia dello Statuto e del Regolamento;
 - d. ricevere l'Organo ufficiale di stampa dei Gruppi Archeologici d'Italia, denominato "Archeologia", in ragione di una copia per nucleo familiare indipendentemente dai Soci iscritti;
- 5.2 I Soci hanno il dovere di:
- a. rispettare Statuto e il Regolamento dell'Associazione e contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
 - b. versare annualmente le quote sociali;
 - c. rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - d. osservare le direttive impartite dagli Organi dell'Associazione;
 - e. cedere alla Associazione, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, i diritti connessi all'attività prestata nell'ambito associativo e in particolare a quelli derivanti dalla Legge n. 633 del 1941;
 - f. adeguarsi e rispettare lo Statuto dei Gruppi Archeologici d'Italia.

ART. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 6.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Direttore;
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Probiviri.
 - Il collegio dei revisori contabili
- 6.2 Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermate, fatta eccezione per il Collegio dei Probiviri con riferimento alla quale non è possibile reiterare il mandato per più di due volte.
- 6.3 Le sostituzioni o le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI

- 7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci validamente iscritti all'Associazione da almeno cinque giorni rispetto alla data dell'adunanza alla quale si intende partecipare, che siano in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o espulsione.
- 7.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Direttore il quale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza, deve provvedere all'affissione dell'avviso di convocazione all'albo presente all'interno della sede della Associazione; l'affissione è accompagnata, per i Soci risultanti non residenti nel Comune di Nocera Umbra, dall'invio di lettera. L'avviso e la comunicazione devono recare l'indicazione dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti

che saranno trattati e, nel caso di assemblea per la quale sia ammesso il voto per corrispondenza, il verbale della deliberazione che sarà proposta. L'Assemblea è presieduta dal Direttore della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo o, in ulteriore subordine, dal soggetto designato dall'Assemblea stessa prima dell'avvio dei lavori dell'adunanza.

7.3 L'Assemblea ordinaria, che in ogni caso deve essere convocata almeno entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni sull'attività svolta, delibera in via esclusiva in merito a:

- a) il programma e le attività della Associazione;
- b) l'elezione delle cariche sociali;
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e delle relazioni allegate;
- d) ogni altro argomento sottoposto alla Sua attenzione dal Direttore o dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti mentre, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci partecipanti. L'Assemblea ordinaria vota a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7.4 L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) lo scioglimento dell'Associazione, a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento dei Soci iscritti e con diritto di voto;
- b) le proposte di modifica dello Statuto. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere formulate da uno degli Organi statutari o da almeno 1/5 dei Soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci regolarmente iscritti e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria vota a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7.5 La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno 1/5 dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo; in tali ipotesi il Direttore o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente ha l'obbligo di provvedere ad attivare le modalità di convocazione previste dal presente articolo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.6 Il diritto di voto alle assemblee ordinarie o straordinarie compete solo ai Soci maggiorenni validamente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale; il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza, solo con riferimento alle deliberazioni relative alle elezioni delle cariche sociali.

7.7. L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria procede alla votazione per appello nominale, salvo che per le votazioni relative alla elezione alle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto e con riferimento alle quali è ammesso il voto per corrispondenza. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto possono sempre essere omesse in tutti i casi nei quali si procede all'approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno all'unanimità e per acclamazione.

ART. 8

IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

8.2 Il Presidente è il rappresentante Istituzionale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta, unitamente al Direttore, l'Associazione presso tutte le Istituzioni Nazionali e Internazionali, sia nelle attività che nelle manifestazioni a cui l'Associazione è chiamata a partecipare;
- b) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo in caso di impedimento del Direttore;

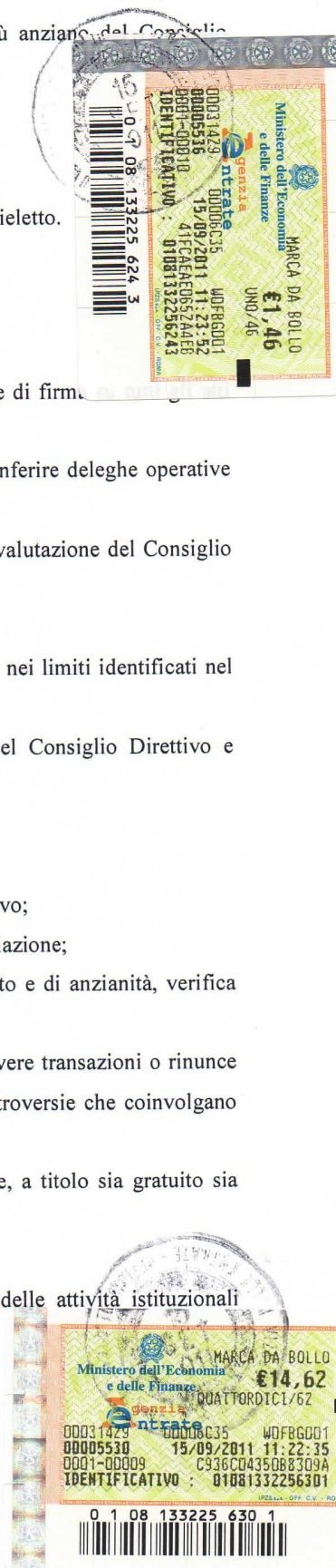
- c) in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Direttore sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- 8.2 In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Per anzianità si intende il periodo, continuativo, di iscrizione alla Associazione.

ART. 9

IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato, dall'assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

- 9.1 Il Direttore costituisce il soggetto deputato all'amministrazione e gestione operativa ed esecutiva dell'Associazione.
- 9.2 Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con potere di firma ufficiali e sociali, nei limiti delle competenze attribuitegli dallo Statuto o dal Comitato Esecutivo.
- 9.4 Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio Direttivo ai cui membri il Direttore ha altresì facoltà di conferire deleghe operative specifiche, svolge i seguenti compiti:
- redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e presentazione all'Assemblea dei Soci previa valutazione del Consiglio Direttivo;
 - apertura gestione e chiusura di conti correnti bancari e postali;
 - assunzione di impegni di spesa, in qualsiasi forma anche mediante sottoscrizione di garanzie, nei limiti identificati nel bilancio preventivo;
 - redazione e modifica del Regolamento da sottoporre in prima istanza all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente all'assemblea dei soci;
 - nomina del Segretario al quale affidare, tra gli altri compiti:
 - la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Soci;
 - la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa alla contabilità della Associazione;
 - direzione del personale, comprensiva dei poteri di assunzione, promozione, aumenti di merito e di anzianità, verifica disciplinare e licenziamento;
 - se nei limiti di spesa del bilancio preventivo, potere di agire e resistere in giudizio, sottoscrivere transazioni o rinunce alle azioni e compromessi arbitrali, nominare amichevoli compositori con riferimento a controversie che coinvolgano l'Associazione;
 - nomina di avvocati e conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale, a titolo sia gratuito sia oneroso, se nei limiti di spesa del bilancio preventivo;
 - stipulazione di convenzioni con il ministero dei Beni Culturali ed altri Enti, pubblici o privati;
 - elaborazione del piano annuale di attività dell'Associazione e organizzazione e gestione delle attività istituzionali dell'Associazione;
 - rapporti con la stampa e promozione dell'immagine dell'Associazione;
 - organizzazione e tenuta della contabilità dell'Associazioni;
 - attuazione di tutti i compiti che vengano ad esso delegati dal Consiglio Direttivo;
- 9.5 Il Direttore relaziona al Consiglio Direttivo lo stato della propria attività nell'ambito delle riunioni.



ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da n. 5 (cinque) membri oltre al Direttore, che ne presiede le adunanze ed il Presidente, dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti.. Il Direttore ed il Presidente hanno diritto di voto.

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi, su convocazione del Direttore, tramite lettera o altra comunicazione, recante indicazione delle materie che saranno oggetto di discussione inviata ai membri almeno 3 giorni prima della adunanza.

La convocazione può avvenire tuttavia ogni qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno tre membri dell'organo stesso; in tali ipotesi il Direttore deve provvedere ad attivare le modalità di convocazione predisposte dal presente articolo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, eventuali esperti e consulenti che siano ritenuti necessari per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.3 In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quale che sia il numero dei membri presenti. Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per l'approvazione e la modifica del Regolamento per la quale è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti. La mancata partecipazione di un membro a tre adunanze consecutive senza una giustificata ragione, comporta, qualora richiesto da un componente del Consiglio Direttivo, l'automatica decadenza dalla carica con conseguente cooptazione del primo degli esclusi degli eletti.

10.4 Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) dare attuazione alle delibere della Assemblea che non siano riservate alla competenza di altri organi;
- b) esaminare e valutare i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il piano di attività annuale e le relazioni e i rendiconti sull'attività della Associazione, predisposti dal Direttore evidenziando le proprie valutazioni;
- c) delibera sulle proposte poste alla sua attenzione dal Direttore;
- d) determinare la quota associativa annuale e i compensi per gli organi sociali;
- e) nomina dei Soci delegati a rappresentare l'Associazione alla Assemblea Nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia
- f) deliberare sulla straordinaria amministrazione e sulle proposte sottoposte alla sua attenzione dal Direttore; per atti di straordinaria amministrazione si intendono atti relativi all'acquisto e l'alienazione di immobili e ad impegni di spesa eccedenti i limiti indicati nel bilancio preventivo
- g) accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- h) applicare il codice etico, con potere disciplinare e deliberare l'espulsione dei Soci;
- i) esaminare il Regolamento al fine della sua approvazione e proporre le eventuali modifiche da discutere con il Direttore;
- j) deliberare sulla costituzione o sullo scioglimento delle sezioni;
- m) approvare le proposte di transazione o rinuncia alle azioni, di compromissione in arbitri, anche amichevoli compositori, relative a controversie che coinvolgano l'Associazione;

ART. 11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti..

11.2 Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

1. applicare la procedura disciplinare prevista dal Regolamento;
2. dirimere le controversie fra i Soci, gli organi dell'Associazione; i Soci e gli organi della Associazione; il Collegio ha l'obbligo di decidere entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione della procedura rispettando il rispetto del principio del contraddittorio;
3. pronunciarsi, insindacabilmente, sulla interpretazione dello Statuto;
4. svolgere la funzione di Commissione elettorale con la funzione di organizzare le elezioni e procedere alle operazioni di scrutinio.

11.3 Il Collegio dei Probiviri è validamente composto solo con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie determinazioni a maggioranza; decade dalla carica il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa ad almeno due sedute consecutive.

11.4 La carica di membro del Collegio dei Probiviri non è compatibile con altre cariche Associate.

ART.12

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, di cui un membro assume a maggioranza la carica di Presidente.

- Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- Al Collegio dei Revisori Contabili spetta il controllo dell'amministrazione dell'Associazione.
- Il Collegio dei Revisori Contabili può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
- La carica di Revisore Contabile è incompatibile con le altre cariche.

ART. 13

SEZIONI

Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo, previa successiva ratifica dell'assemblea, Sezioni territoriali della Associazione. Esse godono di autonomia per quanto concerne l'organizzazione delle attività sociali sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque nel secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente Statuto.

ART. 14

RISORSE ECONOMICHE

13.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a. le quote associative;
- b. lasciti, donazioni, contributi di Soci, di privati, dello Stato di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività sociali;
- c. rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- e. altri eventuali proventi

13.2 I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario individuato dal Direttore, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ART. 15

QUOTA ASSOCIATIVA

- 14.1 La quota sociale è quantificata dal Consiglio Direttivo ed è annuale; non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- 14.2 I Soci non in regola con il versamento delle quote sociali non possono partecipare alle adunanze della Assemblea, nè prendere parte alle attività associative; decadono automaticamente dalle cariche sociali, non esercitano il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 16

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
- 15.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
- 15.3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.) che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 15.4 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con successivo Regolamento redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

DENOMINAZIONE E STEMMA DEL GRUPPO

La denominazione del gruppo e lo stemma sono quelli sottoriportati.





Registrato a Cuaido Tadino il
al n. 1381 atti PR IV 77 con esatti
Euro centesimi 1100
di cui € 168 00 per trascrizione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

(Cario Giucini)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

